

Applicazione gratuita per il calcolo del tasso di usura

Se desiderate un ausilio in più per tutelare i vostri interessi e verificare se vi stanno applicando un tasso usurario, potete sempre utilizzare la nostra utility gratuita che vi permette di calcolare facilmente il tasso di usura in base al tipo di finanziamento, all'importo ed al trimestre di riferimento.

L'applicazione è stata aggiornata con le ultime disposizioni mantenendo comunque in funzione la vecchia metodologia di calcolo per periodi precedenti; poichè l'applicazione richiede anno e mese, e non una data completa, abbiamo stabilito convenzionalmente di applicare il metodo di calcolo precedente fino a maggio 2011 (compreso) e quello nuovo a partire da giugno 2011.

CALCOLO TASSO DI USURA

Finanziamento	<input type="text"/>		
Importo €	<input type="text"/>		
Tasso di interesse	<input type="text"/>	%	
Mese Riferimento	<input type="text" value="Febbraio"/>	<input type="text" value="2015"/>	
Mese Finale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

G.F.G CONSULTING SRL

Calcola

CATEGORIA MUTUI

- FINANZIAMENTO

LA CATEGORIA DI OPERAZIONE DI CUI SI VUOLE CONOSCERE SE VI E' USURA

Legenda Tipologie di Finanziamento (da gennaio 2010)

1. Apertura di credito in conto corrente:

Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzie.

2. Scoperti senza affidamento:

Scoperti senza affidamento. Nuova categoria da gennaio 2010.

3. Finanziamento alle imprese:

Anticipi, sconti commerciali, e altri finanziamenti alle imprese. Da gennaio 2010 comprende anche i finanziamenti erogati dagli intermediari non bancari mentre fino al 2009 comprendeva i soli finanziamenti erogati dalle banche

Valida dal 01/01/2010 al 31/03/2010.

4. Anticipi e sconti:

Anticipi e sconti (alle imprese ed alle famiglie). Introdotta con DM 26/03/2010.

5. Factoring:

Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

6. Crediti personali:

Crediti personali. Nuova categoria da gennaio 2010.

7. Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese:

Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese effettuati da qualsiasi ente finanziatore. Introdotta con DM 26/03/2010.

8. Finanziamento bancario alle famiglie:

Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, incluse le operazioni di credito sul pegno). Fino al 2009 comprendeva anche i crediti personali che dal gennaio 2010 costituiscono una categoria a sé stante

Valida dal 01/01/2010 al 31/03/2010.

9. Finanziamento non bancario alle famiglie:

Altri finanziamenti alle famiglie effettuati da intermediari non bancari; dal 1° gennaio 2010 questa categoria non contiene più i crediti personali né i finanziamenti alle imprese (si veda l'apposita categoria)

Valida dal 01/01/2010 al 31/03/2010.

10. Cessione del quinto:

Finanziamenti erogati ai sensi del DPR n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

11. Leasing strumentale:

Leasing per l'acquisto di beni strumentali (macchine utensili, impianti tecnico-produttivi, attrezzature, arredi...). Da gennaio 2010 la categoria 'Leasing' è stata divisa in 3 sottocategorie.

12. Leasing immobiliare:

Leasing per l'acquisto di beni immobili. Nuova categoria da gennaio 2010

Valida dal 01/01/2010 al 31/03/2011.

13. Leasing immobiliare a tasso fisso:

Leasing a tasso fisso per l'acquisto di beni immobili. Nuova categoria da aprile 2011: specializza la precedente voce generica Leasing immobiliare.

14. Leasing immobiliare a tasso variabile:

Leasing a tasso variabile per l'acquisto di beni immobili. Nuova categoria da aprile 2011: specializza la precedente voce generica Leasing immobiliare.

15. Leasing autoveicoli e aeronavale:

Leasing autoveicoli e aeronavale. Nuova categoria da gennaio 2010.

16. Credito finalizzato all'acquisto rateale:

Credito finalizzato all'acquisto rateale. Da gennaio 2010 non comprende più il credito revolving.

17. Credito revolving:

Credito revolving. Nuova categoria da gennaio 2010.

18. Mutuo a tasso fisso:

Mutui a tasso fisso con garanzia ipotecaria e mutui con durata superiore ai 5 anni (dal 1^ gennaio 2007).

19. Mutuo a tasso variabile:

Mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria e mutui con durata superiore ai 5 anni (dal 1^ gennaio 2007)

- **IMPORTO DEL MUTUO**

accettano, per la somma di euro 110.000,00 (centodiecimila
virgola zero zero) e di cui si riconoscono debitori e ne ri-
lasciano quietanza, dopo aver espressamente autorizzato la

- NELLA VOCE TASSO DI INTERESSE OCCORRE INSERIRE (LA SOMMA TRA IL TASSO DI MORA + ESTINZIONE ANTICIPATA)

1) COME SI OTTIENE IL TASSO DI MORA?

TASSO DI MORA, LO TROVIAMO NEL CONTRATTO DI MUTUO ALL'ARTICOLO TASSO DI MORA (OVVERO TASSO DI INTERESSE + N. PUNTI PERCENTUALI).

3 - INTERESSI

Il tasso d'interesse che sarà applicato al presente contratto di mutuo è un tasso variabile.

La misura iniziale del tasso variabile applicato al presente contratto è stabilita nel 6,392% (sei virgola trecentono-

QUINDI IL TASSO DI INTERESSE VARIABILE E' PARI A 6,392% NEL CASO IN ESEMPIO.

5 - INTERESSI DI MORA

Ogni somma non pagata dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente atto, produrrà dal giorno di scadenza del termine per il pagamento e senza necessità di costituzione in mora, la maturazione degli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca.

Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Saranno calcolati nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 2 (due) punti percentuali in ragione d'anno. Resta inteso che, se al momento della conclusione

PER OTTENERE LA MORA OCCORRE AGGIUNGERE AL NOSTRO TASSO DI INTERESSE 6,392% DUE PUNTI, QUINDI IL TASSO DI MORA E' PARI A 8,392%.

2) A QUESTO PUNTO OCCORRE SOLO L'ESTINZIONE ANTICIPATA (SE E' PREVISTA NEL CONTRATTO)

- MESE DI RIFERIMENTO
GIORNO/ MESE/ ANNO IN CUI E' STATO STIPULATO IL MUTUO

6 - ESTINZIONE ANTICIPATA

La parte mutuataria potrà, in qualsiasi momento, effettuare rimborsi parziali anticipati nonché estinguere totalmente il finanziamento, in linea capitale e interessi, ivi inclusi quelli moratori, a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero dovuti, le eventuali spese giudiziali ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito.

Posto che al presente contratto di mutuo non risulta applicabile l'art. 7 della Legge 2 aprile 2007 n. 40, non essendo finalizzato all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliare adibita ad abitazione ovvero allo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche, in caso di estinzione anticipata totale o parziale, la parte mutuataria corrisponderà alla Banca un importo, a titolo di indennizzo, come di seguito determinato:

a) qualora il rimborso totale o parziale avvenga durante la prima metà della durata originaria dell'ammortamento, come stabilita nel presente contratto di mutuo, la parte mutuataria verserà alla Banca una somma a titolo di indennizzo pari all'1% (uno per cento) del capitale restituito anticipatamente.

DAL DOCUMENTO SI EVINCE CHE L'ESTINZIONE E' PARI A 1%.

3) QUINDI IL TASSO DA INSERIRE NELLA TABELLA E' PARI A (6,392% +2) TASSO DI MORA + 1% ESTINZIONE ANTICIPATA.

CATEGORIA AFFIDAMENTO

- **IMPORTO FINANZIAMENTO**

OCCORRE INSERIRE LA SOMMA DELL’AFFIDAMENTO CONCESSO

- **INTERESSI**

OCCORRE CALCOLARE DALLO SCHEMA DEL DOCUMENTO DI SINTESI, OVVERO NEL “RIASSUNTO SCALARE” CHE SI TROVA, SOLITAMENTE, NEGLI ESTRATTI CONTO, LA SOMMA DEGLI INTERESSI IN % + COMMISSIONI % + SPESE IN %.